

INTERPRETAZIONE AUTENTICA

Il giorno 24/07/2018 le parti stipulanti il CCNL 13.12.2016 Legno Arredo Industria si sono incontrate, presso la sede di FederlegnoArredo di Roma, ai sensi della nota a verbale art.19 citato contratto, per riscontrare la corretta interpretazione dei criteri di flessibilità con specifico riferimento all'alinea "Regime di Flessibilità" art. 19.

- ✓ Le Parti riconfermano che la flessibilità trovi una corretta e non conflittuale applicazione in quanto strumento convenuto anche per contenere l'utilizzo delle nuove norme sugli ammortizzatori sociali.

Le parti si danno reciprocamente atto come siano requisiti essenziali per l'applicazione dello strumento contrattuale i seguenti elementi:

- comunicazione preventiva alla RSU, o in loro assenza alle OO.SS territoriali, in apposito incontro, delle esigenze di effettuazione della flessibilità sia a salire che a scendere rispetto al normale orario di lavoro settimanale;
- definizione congiunta in tale incontro dei programmi e delle modalità con cui si prevede di effettuare i riposi compensativi o i recuperi di prestazione tenuto conto delle esigenze tecnico/produttive delle aziende;

Le parti si danno atto che i programmi di recupero e/o riposo debbano ragionevolmente tener conto della capacità previsionali fornite dai programmi produttivi, ma comunque nell'ottica di una sostanziale applicazione della previsione contrattuale (recupero e/o riposo, entro 12 mesi dalla scadenza dell'anno solare in cui si sono effettuati gli orari in regime di flessibilità ai sensi dell'art.19 sesto comma).

Resta comunque inteso che le modalità di recupero di prestazione e di effettuazione dei riposi compensativi proposti dovranno trovare la condivisione di entrambe le parti con apposito verbale.

Le parti si reciprocamente atto:

- ✓ che i momenti di confronto, là dove siano rispettati i contenuti sull'orario dell'art.19, non possono protrarsi indefinitamente;
- ✓ che la dicitura "definizione congiunta" è intesa come momento di confronto per trovare l'equilibrio tra emergenze produttive, modalità prestantive e recupero dei riposi compensativi nei tempi coerenti con le necessità tecnico/produttive da prevedere in un apposito verbale;
- ✓ che la clausola di flessibilità si riferisce a tutto l'orario di lavoro espletabile nell'arco dell'anno solare come sopra definito, anche superando il normale orario di lavoro giornaliero e settimanale escludendo le festività nazionali e giorni festivi.

FederlegnoArredo

Feneal/Uil

Fillea-Cgil

Fillea-Cisl